

18 GIU. 2018
Torino,/...../20



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*


SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO



Alla Città di Torino
Assessorato alle Politiche Urbanistiche,
Lavori Pubblici ed edilizia Privata
Via Meucci n. 4
10121 TORINO
(raccomandata a.r)

cl. 36.07.08/272.126

Torino 9998

 CITTA' DI TORINO			
VICESINDACO			
AOO/30	Data	25/6/18	
Titolare	6	Classe	20 Fasc. 1
Prot. N.	266		

All. decreto

Oggetto **TORINO – Palazzo – Via Garibaldi nn. 23 e 23bis**
Notifica provvedimento D.C.R. n. 107 del 14/06/2018 a conferma e parziale
riforma del D.D.R. prot. 19904 del 11/12/2017

In esito alla nota presentata dal Comune di Torino con nota prot. 2761 del 10/10/2017 e su
richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 3530 del 14/06/2018 con la
presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo/nc



Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, all'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT, del giorno 11 aprile 2016, è stato attribuito all'ingegner Gennaro Miccio l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

RILEVATO che l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014 individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il provvedimento di autorizzazione all'alienazione emanato con D.D.R. prot. n. 19904 del 11/12/2007 dall'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, ai sensi degli art. 57 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, avente per oggetto il Palazzo sito in Torino in via Garibaldi nn. 23 e 23-bis, distinto al C.F. Fg. 1245, partt. 159 e 160, sottoposto a provvedimenti di tutela per gli effetti del D.D.R. del 21/05/2007, successivamente rettificato con D.D.R. in data 02/04/2009;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

VISTA la richiesta di *rimodulazione dell'autorizzazione all'alienazione* sopra citata, formulata dalla Direzione Urbanistica e Territorio del Comune di Torino con nota prot. n. 2761 del 10/10/2017, registrata al protocollo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza sopra richiamata, così come risulta dalla nota prot. n. 4743 del 26/03/2018, trasmessa al Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte e da questo registrato al prot. n. 1790 del 26/03/2018;

CONSIDERATO che le motivazioni sottese all'autorizzazione all'alienazione in argomento risultano a tutt'oggi confermate, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente che ha originariamente emanato l'atto, di rimodulare le prescrizioni a suo tempo adottate in funzione di mutate condizioni di contesto o di nuovi eventi sopraggiunti e/o non conosciuti al momento dell'adozione del provvedimento stesso;

RILEVATO inoltre il considerevole lasso di tempo intercorso dall'emanazione dell'atto autorizzativo ad oggi, che può giustificare una riconsiderazione all'attualità dell'interesse pubblico relativamente alla rimodulazione delle prescrizioni allora impartite;

RICHIAMATA la seduta n. 05 del 11/04/2018 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte;

per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante del presente dispositivo:

DELIBERA

di **confermare** il soprindicato D.D.R. prot. n. 19904 del 11/12/2007, relativo all'autorizzazione all'alienazione del Palazzo sito in Torino, via Garibaldi nn. 23 e 23-bis, distinto al C.F. Fg. 1245, partt. 159 e 160, emanato dall'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, **riformandolo**, mediante l'obliterazione delle seguenti prescrizioni contenute nel predetto atto autorizzativo:

[...]

- *dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e qualora comportino opere di scavo, anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici e Museo delle Antichità Egizie, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del D.Lgs 42/2004. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza, ed in particolare delle condizioni cautelative di seguito elencate da verificare comunque in fase di esame di progetto:*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- a) sul fronte su via Garibaldi non potranno essere realizzati nuovi abbaini ne potranno essere posti lucernari piani e l'eventuale recupero del sottotetto dovrà prevedere tale limitazione;
- b) la eventuale possibilità di adibire a parcheggio il piano terreno e il sottosuolo sarà subordinata a autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e per le opere di scavo anche della Soprintendenza per i Beni Archeologici e Museo delle Antichità Egizie; dovrà comunque essere preceduta da approfondite indagini archeologiche precisando che - ove emergessero ritrovamenti di strutture murarie di interesse monumentale o storico che devono essere conservate - l'intervento potrà essere oggetto di sostanziali modifiche o negato;
- L'immobile in questione potrà essere destinato ad uso residenziale, ad attività ricettive e limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo ad attività commerciali, artigianali, terziarie e a servizi. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione;
- Dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.

[...]

sostituite con:

[...]

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza, ed in particolare delle condizioni cautelative di seguito elencate da verificare comunque in fase di esame di progetto:
 - a) la eventuale possibilità di adibire a parcheggio il piano terreno e il sottosuolo sarà subordinata a autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza e dovrà comunque essere preceduta da approfondite indagini archeologiche precisando che - ove emergessero ritrovamenti di strutture murarie di interesse monumentale o storico che devono essere conservate - l'intervento potrà essere oggetto di sostanziali modifiche o negato.
- L'immobile in questione potrà essere destinato ad uso residenziale, ad attività ricettive, commerciali, terziarie e a servizi. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. Inoltre qualsiasi modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dalla Soprintendenza;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- *Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione;*
Dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.

[...]


Il presente provvedimento verrà trascritto a cura del Soprintendente territorialmente competente presso la competente Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.42/2004.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 14 GIU 2018

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte



ing. *Genaro Miccio*

AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE LA
PRESENTE COPIA, COSTITUITA DA N. 4
FOGLI E' CONFORME ALL' ORIGINALE.

TORINO, il

